



Maria Amelia Salvi
Notaio

REPERTORIO N.32830

RACCOLTA N.19479

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di settembre, in Macerata, alla Via Zara nn.13/15, alle ore sedici e quindici.

27 settembre 2021 h.16,15

Avanti a me Maria Amelia Salvi, Notaio in Macerata, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,

è presente

- BETTUCCI Mario nato a Macerata il 16 giugno 1961, ncf: BTT MRA 61H16 E783I, domiciliato per la carica ove appresso, della cui personale identità io Notaio sono certa, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro di Ascolto e Prima Accoglienza - odv", con sede in Macerata, Via Zara nn.13/15, codice fiscale e partita iva 93011130437, mi dichiara che per oggi e per quest'ora è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta associazione, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno e cioè:

1. modifiche allo Statuto dell'Associazione;
2. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
3. Varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede di ricevere il relativo verbale di assemblea.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente:

- assume la Presidenza, a norma di statuto, il richiedente medesimo, il quale constata e da' atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci nei termini;

- che, su n.37 soci, sono presenti di persona o per delega n. soci meglio indicati nell'elenco che, firmato dal comparente e controfirmato da me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, Benigni Milena, Carlini Paola, Cocci Grifoni Manuela, Lanzi Fabiola mentre risultano assenti giustificati Palazzolo Guido, Mozzoni Andrea.

Il presidente, accertatosi dell'identità e della legittimazione dei presenti, verificata la regolarità della costituzione, dichiara la presente Assemblea atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che e' stato approntato un nuovo statuto sociale in seguito a modifiche da apportare agli articoli 5 - 13 - 14 - 18 e 19 e ne fa dare breve spiegazione, chiedendone

Registrato a MACERATA
il 29/09/2021
al numero 9596
serie 1T
esatti euro 245,00

l'approvazione.

L'assemblea, all'unanimità, come da accertamento fattone dal Presidente, con voto palese

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo statuto.

Il nuovo testo dello Statuto Sociale, al presente atto si allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

A questo punto, l'assemblea continua i lavori in sede ordinaria per deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno e io notaio chiudo il verbale.

Io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto, presente l'assemblea, al comparente, che lo approva.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano, occupa tre pagine e mezza di un foglio e viene sottoscritto alle ore diciassette.

F.to: BETTUCCI Mario

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/09/2021

ALLEGATO **A** N. 32830/19479

Cognome	Nome	P / D	FIRMA	TEMP.
1 adamczyk	katarzyna z.	P		
2 andrenelli	enzo	P		35,5
3 battistini	paola	P		35,5
4 benigni	milena	P		35,5
5 bettucci	mario	P		35,5
6 bruschì	raffaella	P		35,5
7 cacciarielli	matteo	P		35,5
8 carlini	paola	P		35,5
9 cartechini	luciano	P		35,5
10 campos	zoila	P		35,5
11 ciocci	luciana	P		35,5
12 cocci grifoni	manuela	P		35,5
13 conti	maria	P		35,5
14 damiani	costantino	P		35,5
15 fermari	raffaella	P		35,5
16 francalancia	alfredo	P		35,5
17 francalancia	giorgio	P		35,5
18 francesconi	francesca	P		35,5
19 fusari	emanuela	P		35,5
20 grassetti	silvio	P		35,5
21 kasse pape	moustapha	P		35,5
22 lanzi	fabiola	P		35,5
23 marcolini	enrico	P		35,5
24 marcolini	giorgio	P		35,5
25 mozzoni	andrea	P		35,5
26 pagnanelli	elvira	P		35,5
27 palazzolo	guido	P		35,5
28 pennacchietti	angela	P		35,5
29 pericarari	luciana	P		35,5
30 pierluigi	antonietta	P		35,5
31 rinaldi	marina	P		35,5
32 sgariglia	angela	P		35,5
33 silla	annita	P		35,5
34 soldini	giovanni	P		35,5
35 tomassini	biancarosa	P		35,5
36 tordini	pierluigi	P		35,5
37 verdini	riana	P		35,5

Paola Battistini

Page 1 of 1

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modificazioni e integrazioni, denominata "Centro di Ascolto e Prima Accoglienza - Organizzazione di Volontariato", in breve "Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza - ODV" da ora in avanti "associazione", con sede legale nel comune di Macerata. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce variazione statutaria.

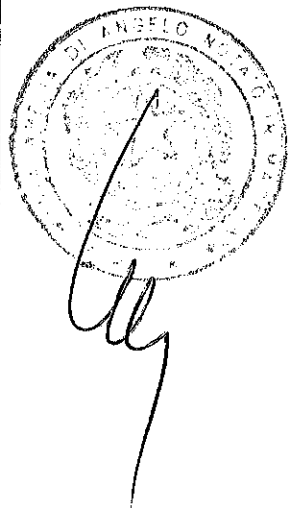
ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione, promossa dalla Caritas Diocesana di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia sin dal 1989, è apartitica ed è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

Ai sensi dell' art.17 del Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Handwritten signature

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o reti, coordinamenti e simili aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel pieno rispetto della libertà e dignità umana che si esplica essenzialmente attraverso attività socio assistenziali e di tutela dei diritti fondamentali al fine di promuovere i valori della Persona e svolge un'attività di utilità sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, la/le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

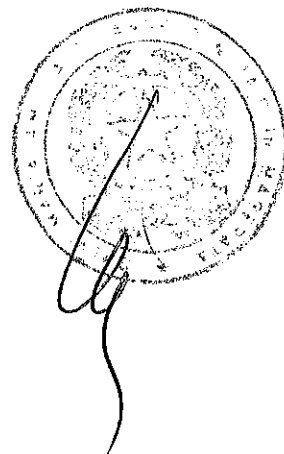
m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1. accompagnamento e inserimento sociale, ascolto, sostegno ed assistenza morale a persone in difficoltà socio economica o in situazioni di particolare disagio, sia italiane che straniere;
2. centro di ascolto per quanti versano in condizioni di disagio siano essi poveri, "nuovi poveri", profughi, migranti, persone senza dimora ed ex detenuti;
3. accoglienza in "centro di pronta accoglienza" e in "alloggio sociale" e/o in altre forme previste dalla vigente normativa;
4. raccolta e distribuzione di generi alimentari, vestiario, medicinali;
5. servizio di mensa sociale per soggetti senza mezzi di sostentamento;
6. attività di sensibilizzazione tesa alla creazione di nuovi tipi di servizi alle povertà meno assistite;
7. iniziative per la diffusione di una cultura della solidarietà e della condivisione all'interno della società civile e della comunità ecclesiale;
8. attività educative e di accoglienza a favore di minori, anche "stranieri non accompagnati";
9. centro antiviolenza per accompagnamento e inserimento sociale di donne vittime di violenza o che si trovano in situazione di disagio sociale, anche con figli minori;
10. attività di segretariato sociale in rete con Servizi Sociali Pubblici e/o con altri Enti del Terzo Settore;
11. promozione di studi e ricerche sulle varie forme di disagio sociale presenti nel territorio;
12. corsi di formazione sul volontariato;
13. corsi di formazione, di lingua e di cultura italiana per favorire l'inserimento lavorativo;
13. tutoraggio per l'inserimento e l'avviamento lavorativo;
14. Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale



Handwritten signature.

dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o in comodato gratuito beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche che perseguano sentimenti e comportamenti democratici, senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, e che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

Possono inoltre essere soci le ODV, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e gli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore.

L'elenco dei soci dell'associazione e dei volontari è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 Codice Terzo Settore, i volontari non occasionali saranno iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. I volontari non occasionali di cui si avvale l'associazione, saranno altresì assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. **I(2)**

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari meriti, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

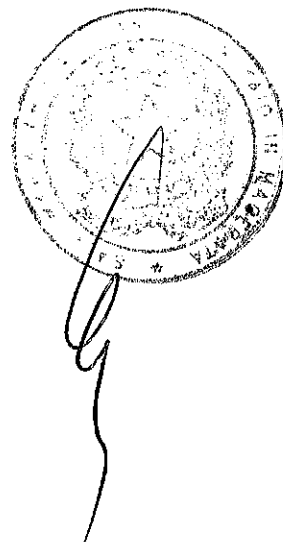
Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:



Handwritten signature

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Organo.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre 10 mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il

quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice oppure via posta elettronica nonché per affissione nella Sede Sociale o pubblicazione sul sito internet o tramite social media.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, pubblicato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Revisore legale dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino ad un massimo di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

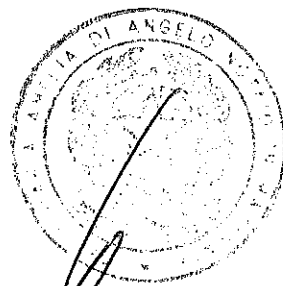
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di



Handwritten signature.

almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza in videoconferenza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e il revisore dei conti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

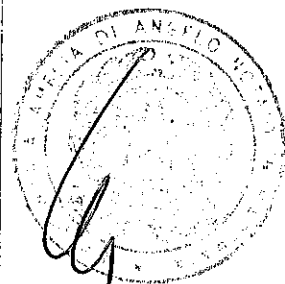
E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quando redatto, da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.



Don Beller

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è formato, in numero dispari, da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui tra i soci siano presenti Enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro e gli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del Terzo Settore, come

previsto al precedente articolo 5, il consiglio sarà composto da un minimo di 5 membri;

Qualora le ODV, gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, gli enti di cui all'articolo 4, comma 3 associati si avvalevano della facoltà di nominare un membro del Consiglio Direttivo dovrà essere garantita la rappresentanza degli stessi, ai sensi dell'art. 26, comma 5, ed in ogni caso nel rispetto dell'art. 34, Codice del Terzo Settore, con:

1 membro indicato dagli enti ecclesiastici eventualmente associati;

1 membro indicato dalle ODV e/o ETS eventualmente associate.

In caso di mancata designazione dei membri di cui sopra, l'Assemblea procederà all'elezione di tutti i membri del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o sms senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le

consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o in mancanza da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto almeno dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Revisore legale dei Conti ^è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. (A)

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

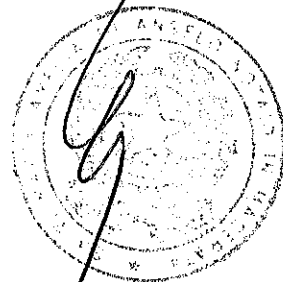
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21



Handwritten signature

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo.

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'assemblea dei soci che nomina anche un supplente che subentra in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico del revisore effettivo, essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'incarico di Revisore Legali dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Dei propri controlli il Revisore dei Conti redige apposito verbale.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il segretario può essere scelto in seno al direttivo o può essere un soggetto esterno.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri

contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

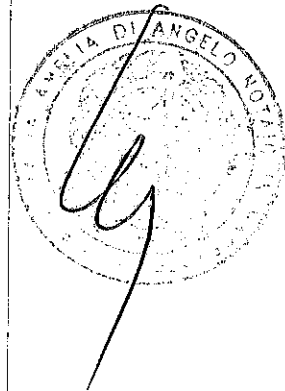
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;



Donato Bellini

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese, privati, diocesi.
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari della quota annuale sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori al versamento della quota annuale associativa. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

- (1) Leggere: "PUO' ESSERE"
- (2) Aggiungere "NELL'IPOTESI DI AMMISSIONE DI ENTI, IL CONSIGLIO DOVRA' PREVIAMENTE RICHIEDERE IL PARERE, NON VINCOLANTE, DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI".

Francesco Bellone

